

**Regolamento concernente il concorso
per titoli ed esami per l'accesso
ai ruoli della dirigenza scolastica**

BOZZA

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l'articolo 29, comma 1, concernente la **disciplina** del reclutamento dei dirigenti scolastici, il quale prevede che “con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo”, nonché l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;
- VISTA** la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTI** i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 con cui sono rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego;
VISTA	l’interpretazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest’ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell’illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;
RITENUTO	che l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell’anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all’immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;
SENTITE	le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
VISTA	la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) del XXX;
VISTO	il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del XXX;
RITENUTO	di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO	di non poter accogliere le seguenti osservazioni e proposte del CSPI;
ACQUISITO	il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze con nota ... del ...;
ACQUISITO	il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota ... del ...;
ACQUISITO	il parere del Consiglio di Stato n..... (affare n.....) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
VISTA	la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell’articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto è adottato in attuazione dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 e detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all’articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorsi selettivi per titoli ed esami indetti con cadenza triennale e organizzati su base regionale, subordinatamente alla disponibilità di posti vacanti nel triennio di riferimento.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministero: Ministero dell’istruzione;
 - b) Ministro: Ministro dell’istruzione;
 - c) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - d) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
 - e) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166;

- f) Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- g) Decreto legislativo: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- h) Bando: ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento;
- i) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- j) CEF: il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo.

Articolo 2

(Requisiti di ammissione)

1. È ammesso a partecipare alle procedure di cui al presente decreto il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
 - a. laurea magistrale;
 - b. laurea specialistica;
 - c. diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
 - d. diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - e. diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.
3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
4. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Sono considerati validi, ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.
5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni.
6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Articolo 3

(Organizzazione del concorso e determinazione del contingente)

1. La procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2. L'USR responsabile della procedura cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 6.
3. L'USR cura, inoltre, l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione del periodo di formazione e prova di cui agli articoli 14 e 15.
4. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il Bando ai sensi dei commi 5, 6 e 7.
5. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso.

6. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.
7. Dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.

Articolo 4

(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso, adottato secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del Decreto legislativo, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro:
 - a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 2;
 - b. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;
 - c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
 - d. l'ammontare e le modalità di versamento del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo;
 - e. le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 6;
 - f. le modalità di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli articoli 7 e 8;
 - g. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
 - h. i documenti richiesti per l'assunzione;
 - i. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 5

(Procedura concorsuale)

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 7, nella prova orale di cui all'articolo 8 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione.
3. I programmi concorsuali sono indicati all'articolo 7, comma 2.

Articolo 6

(Prova preselettiva)

1. Qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, è svolta una prova preselettiva.
2. L'eventuale prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati.
3. Qualora la prova preselettiva si dovesse svolgere in più sessioni, in ogni sessione vengono somministrati quesiti diversi, assicurando comunque l'omogeneità e l'equivalenza delle prove in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
4. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
5. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
6. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla vertenti sui medesimi ambiti disciplinari di cui all'articolo 7, comma 2. La ripartizione dei quesiti tra gli ambiti disciplinari è effettuata nel bando di concorso di cui all'articolo 4. Nel bando di concorso è altresì stabilita la durata della prova.

7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti.
8. L'ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale e diversificato per ciascun candidato.
9. A ciascuno dei cinquanta quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.
10. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio conseguito dal candidato è restituito al termine della prova stessa.
11. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 7 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.
12. Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
13. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
14. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito istituzionale di ciascun USR.

Articolo 7
(Prova scritta)

1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3.
2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sui seguenti ambiti disciplinari:
 - a) Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
 - b) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
 - c) Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
 - d) Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
 - e) Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
 - f) Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
 - g) Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni;
 - h) Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
 - i) Sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea.

3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo in lingua inglese. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato in lingua inglese, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.

4. La prova scritta, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR. La mancata presentazione per l'espletamento della prova nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

5. La durata complessiva della prova di cui al comma 1 viene definita nel bando di concorso.

6. La correzione della prova d'esame viene effettuata con l'ausilio di procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

7. Nel corso della prova scritta, i candidati possono utilizzare, esclusivamente, leggi e atti aventi forza di legge, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresì ammessi telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 9 comma 2.

Articolo 8 (Prova orale)

1. La prova orale consiste in:

- a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
- b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche;
- c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e una conversazione in lingua inglese.

2. La prova orale, la cui durata è definita dal bando di concorso, può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.

3. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 9, comma 3.

Articolo 9 (Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentotrenta (230) punti, di cui cento (100) per la prova scritta, cento (100) per la prova orale e trenta (30) per i titoli.

2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua inglese, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno

dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

3. Nell'ambito della prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 82 per il colloquio, di 6 per l'accertamento della conoscenza dell'informatica e di 12 per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
4. La commissione esaminatrice determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
5. Sono valutati gli incarichi e i servizi di cui alla tabella A effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.
6. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Articolo 10

(Predisposizione delle prove)

1. L'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 6 e la prova scritta di cui all'articolo 7 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale della collaborazione di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Ministro per ogni tornata concorsuale.
2. Il Comitato tecnico-scientifico:
 - a. valida i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione può essere demandata dal Ministero a soggetti esterni, ovvero al Comitato stesso;
 - b. redige i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua inglese della prova scritta;
 - c. definisce i quadri di riferimento della prova scritta e della prova orale, da pubblicarsi prima dello svolgimento delle prove.
 - d. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 8, comma 1 sono predisposti dalla Commissione esaminatrice, che sceglie altresì i testi in lingua inglese da leggere e tradurre.
3. Con successivo decreto è costituito un Comitato tecnico-scientifico composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Al Comitato sono aggregati componenti esperti nella lingua inglese, designati tra docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per la relativa classe di concorso.
4. Ai fini della nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico si applicano le condizioni personali ostative di cui all'articolo 12.
5. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

Articolo 11

(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR.
2. La commissione è composta da un presidente e due componenti. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

3. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.
4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preuolo.
7. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preuolo.
8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.
9. I provvedimenti di nomina delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni esaminatrici indicano almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo.
10. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 12

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso)

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso:
 - a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
 - b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
 - d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando;
 - e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

- g. aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici;
- h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Articolo 13
(Graduatorie di merito)

1. All'esito della procedura concorsuale i candidati sono collocati in una graduatoria regionale sulla base del punteggio di cui all'articolo 9, comma 6. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso regionalmente.
2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'USR, nonché sul sito internet del Ministero.
3. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal Bando anche negli anni successivi.
4. Le graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assunzione nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente in ciascun USR, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica.
6. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima.
7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente decreto avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente decreto sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14
(Periodo di formazione e prova)

1. I dirigenti scolastici sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di formazione e prova ai sensi della vigente normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il periodo di formazione e di prova ha una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.
3. Ai fini del comma 2 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di formazione e prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi.
4. Il periodo di formazione e prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3.

5. Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di sviluppare, consolidare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico, osservate nell'azione svolta presso le istituzioni scolastiche di assegnazione.
6. Le attività di formazione, organizzate dagli USR, hanno una durata complessiva minima di 50 ore e sono finalizzate all'arricchimento delle competenze professionali e culturali connesse alla funzione del dirigente scolastico. Il percorso di formazione può essere articolato in incontri formativi, seminari, laboratori di carattere operativo basati sullo studio di casi, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul problem-solving e può essere integrato da moduli di formazione on-line.
7. Al fine di supportare il dirigente scolastico neoassunto nello svolgimento dei principali compiti connessi alla funzione, gli USR predispongono e offrono specifiche azioni di accompagnamento, tutoraggio, consulenza professionale avvalendosi della collaborazione di dirigenti scolastici con funzioni di tutor, attraverso attività che si affiancano alla formazione di cui al comma 6. Tali attività, della durata di 25 ore, saranno calendarizzate funzionalmente agli impegni connessi alle scadenze operative.
8. Il dirigente preposto all'USR designa un dirigente scolastico con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i dirigenti scolastici neoassunti. Ogni tutor segue al massimo tre dirigenti scolastici, svolge le funzioni di cui al comma 7 ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione dirigenziale. Il tutor visita le istituzioni scolastiche di titolarità dei dirigenti neoassunti almeno due volte nel corso del periodo di formazione e prova e redige la relazione di cui all'articolo 15, comma 7. All'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. Al tutor è altresì riconosciuta una specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.
9. Con successivo decreto del Ministro sono definiti:
- le modalità organizzative, l'articolazione e i contenuti didattici generali delle attività di formazione di cui al comma 6;
 - le attività di accompagnamento di cui al comma 7;
 - le modalità e i criteri per la designazione dei tutor;
 - ulteriori compiti e adempimenti del Ministero, degli USR e dei tutor;
 - eventuali forme di collaborazione con università e altri soggetti istituzionali nelle attività formative.

Articolo 15

(Valutazione del periodo di formazione e prova)

1. Il periodo di formazione e di prova assolve alla finalità di verificare la padronanza delle competenze professionali del dirigente scolastico, con riguardo all'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento particolare ai seguenti ambiti:
- possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale;
 - possesso ed esercizio delle competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane;
 - possesso ed esercizio delle competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il territorio e i referenti istituzionali;
 - possesso ed esercizio delle competenze concernenti l'analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché della progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), sono valutate la capacità di ottemperare alle attività gestionali connesse con l'incarico dirigenziale e alle procedure previste dalla normativa vigente, in relazione agli atti di pertinenza del dirigente scolastico, nonché la correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate la capacità di promozione, gestione e valorizzazione delle risorse umane a disposizione con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla formazione in servizio del personale, al sistema degli incentivi; lo svolgimento delle funzioni

dirigenziali concernenti il periodo di formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio; il corretto esercizio dell'eventuale azione disciplinare.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), sono valutate, ai sensi della normativa vigente, la capacità di gestione degli organi collegiali, delle relazioni sindacali, del lavoro di rete, dei rapporti tra scuola, famiglie, comunità, territorio e istituzioni di riferimento.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), sono valutate la capacità di analisi del contesto, delle esigenze e delle aspettative della comunità educante, a partire dal rapporto di autovalutazione e dal piano triennale dell'offerta formativa, la capacità di sviluppo del piano di miglioramento e delle azioni di rendicontazione sociale.
6. I dirigenti preposti agli USR effettuano la valutazione del periodo di prova dei dirigenti scolastici neoassunti avvalendosi dei dirigenti tecnici e dei dirigenti amministrativi nelle aree funzionali dedicate alla dirigenza scolastica, ed in subordine di dirigenti scolastici di comprovata esperienza e specifica professionalità. Possono, in ogni momento, in caso di necessità, disporre tempestivi interventi ispettivi al fine di verificare l'andamento del servizio svolto dai dirigenti neoassunti e di accertarne eventuali responsabilità.
7. Entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico il tutor invia una relazione dettagliata, comprensiva del parere, all'USR che provvede anche alla raccolta della documentazione relativa alle attività di formazione realizzate nonché delle risultanze delle eventuali verifiche effettuate, ed in generale di ogni elemento utile alla valutazione del servizio.
8. Il Dirigente preposto all'USR procede alla valutazione dei dirigenti scolastici in periodo di formazione e prova sulla base delle relazioni di cui al comma 7 e di eventuali ulteriori elementi conoscitivi. La documentazione del procedimento è parte integrante del fascicolo personale del dirigente scolastico.
9. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di conferma in ruolo.
10. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di mancato superamento del periodo di formazione e prova e provvede alla risoluzione del contratto e ad avviare la procedura per la ricollocazione nel ruolo di provenienza.
11. I provvedimenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente preposto all'USR, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

Articolo 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente scolastico costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della numerosità dei posti.

Articolo 17

(Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano)

1. Il concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano è bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo e di reclutamento della dirigenza scolastica.
2. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il concorso prevede lo svolgimento di parte delle prove in lingua slovena.
3. Il bando del concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli

nonché la sede di svolgimento delle prove. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento.

4. Nella commissione esaminatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

Articolo 18

(Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è finalizzato alla individuazione delle disponibilità dei posti vacanti dell'anno scolastico successivo per il triennio di riferimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione

Patrizio Bianchi

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Daniele Franco

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Renato Brunetta

Tabella A

Tabella di valutazione dei titoli del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica
Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali

A	Titoli culturali		
A.1)	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea specialistica, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso alla procedura dichiarato con l'istanza di partecipazione <i>Per ciascun titolo</i>		punti 2,50
A.2)	Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea magistrale o specialistica o al diploma accademico di II livello di cui al punto A.1) o indicati quale titolo di ammissione alla procedura <i>Per ciascun titolo</i>		punti 1,00
A.3)	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 <i>Per ciascun titolo -</i>		punti 3,00
A.4)	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Per ciascun titolo</i>		punti 3,00
A.5)	Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere, sono attribuiti complessivamente <i>Si valuta un solo contratto</i>		punti 1,50
A.6)	Per ogni borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da Università, Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca, ovvero per Istituzioni estere equiparabili, ed usufruita per almeno un biennio, purché diverse rispetto a quelle di cui al punto A.3		punti 0,50
A.7)	Master di primo livello corrispondente a 60 CFU o titolo equiparato rilasciato da Università italiane o estere <i>Sino a un massimo di 1 master</i>		punti 1,00
A.8)	Master di secondo livello corrispondente a 60 CFU o titolo equiparato rilasciato da Università italiane o estere. <i>Sino a un massimo di 2 master</i>		punti 1,50

A.9)	Per la partecipazione all'assistentato Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad esso assimilabili stabiliti nell'ambito del programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico di assistente di lingua italiana all'estero conseguito a seguito di bandi del Ministero, ovvero per l'incarico di lettore di lingua italiana all'estero, per ogni titolo <i>Sino a un massimo di 2 titoli</i>	punti 0,50
A.10)	Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti <i>Si valuta un solo titolo</i>	punti 1,00
A.11)	Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE; per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale del personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti Congiuntamente alla certificazione in C1 nella corrispettiva lingua Congiuntamente alla certificazione in C2 nella corrispettiva lingua <i>Si valuta un solo titolo</i>	punti 1,50 punti 2,00
	Avvertenze inerenti i titoli culturali Per i titoli di cui ai punti A.1), A.2), A.4, A.5), A.6), A.7), A.8) e A.11) si valuta un solo titolo per ogni anno accademico.	

B	Titoli di servizio e professionali	
B.1)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato in qualità di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 2,50
B.2)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 34 CCNL 2007 <i>Per un massimo di sei anni</i>	punti 1,75
B.3)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 315/1998 ovvero in qualità di tutor coordinatore o organizzatore ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del	punti 1,00

		Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 <i>Per un massimo di tre anni</i>	
	B.4)	Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80	punti 0,50
	B.5)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei percorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 1,00
	B.6)	Per ogni incarico, formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge n. 107/2015 <i>Per un massimo di sei anni.</i>	punti 1,00
	B.7)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo unico. <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 0,75
	B.8)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo unico <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 1,00
	B.9)	Per ogni contratto di docenza remunerata presso Università riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca <i>Per un massimo di quattro contratti</i>	punti 0,75
		Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.	